



COMUNE DI FIRENZE

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2005/01022
Del :	16/12/2005
Esecutiva da:	16/12/2005
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Fonti inquinamento Direzione Ambiente Servizio Tutela Ambiente

OGGETTO:

Divieti di transito veicolare programmati: anno 2006

IL SINDACO

Vista la D.G.R. n.1325 del 15/12/2003 "Preso d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02. Abrogazione della DGR n. 1406/01", in cui si rileva che il territorio del Comune di Firenze presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell'aria recepite con DM 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare, con uno specifico Piano di Azione, alcune misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa;

Vista la Direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, ed in particolare l'allegato III, recepita con Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, con la quale si stabiliva, tra l'altro, che a far data dal 1° gennaio 2005 il valore limite per le particelle (PM₁₀) per un periodo medio di 24 ore non deve superare i 50 microgrammi/m³ per più di 35 volte l'anno e si stabilivano limiti più restrittivi a partire dal 2010;

Considerati i dati degli anni passati, rilevati dal sistema di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico dislocato nel territorio del Comune di Firenze, che risultano superiori ai valori limite attualmente in vigore;

Visto il Protocollo d'intesa del 15 aprile 2003, firmato tra la Regione Toscana, ANCI e URPT, titolato "Piano di azione (ex art. 7 del D.lgs n. 351/99) avente la finalità di ridurre il rischio di superamento dei valori limite del PM₁₀ e di prevedere la realizzazione di misure di contenimento a breve e medio periodo delle emissioni di tale inquinante e dei suoi precursori", che contiene le linee di indirizzo della strategia congiunta e condivisa da applicare per il contenimento dei livelli di concentrazione di PM₁₀ e, parimenti, individua una

serie di azioni, misure e interventi a breve e medio periodo, insieme alle relative risorse, idonee alla riduzione del PM₁₀;

Visto l'Accordo di Programma, firmato il 10 ottobre 2003, tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e Comuni per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM₁₀, con il quale si individuano nuove e importanti misure per il risanamento, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM₁₀ derivanti da veicoli e ciclomotori mediante il progressivo rinnovo dei segmenti più inquinanti del parco veicolare, anche promuovendo iniziative di incentivazione e finanziamento;

Preso atto che l'Accordo di Programma impegna i Comuni all'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono all'inquinamento atmosferico, cioè autovetture a benzina e diesel immatricolate prima del 1993 non conformi alla direttiva 91/441/CEE, i veicoli a benzina o diesel adibiti al trasporto merci con capacità di carico inferiore o uguale a 3,5 t immatricolati prima del 1994 non conformi alle Direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE, e i ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, prevedendo che i provvedimenti si articolino in fasi successive di limitazione della circolazione fino al divieto totale a partire dal 1 gennaio 2006;

Vista altresì la deliberazione N. 2005/G/00859 - N.2005/01073 del 06/12/2005 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di aderire al nuovo Accordo di Programma per la riduzione delle emissioni delle sostanze inquinanti e per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, approvandone lo schema, che tra l'altro conferma da parte dei Comuni, per l'anno 2006, gli impegni già assunti nell'anno 2003 riguardo alle limitazioni della circolazione veicolare;

Ritenuto di dover adottare conformemente a quanto disposto dall'accordo di programma il divieto di transito su tutto il territorio del centro abitato di Firenze e Galluzzo, con orario **00.00 – 24.00, dal 1 gennaio 2006** nei giorni **dal lunedì alla domenica** per le autovetture **non Euro** (non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successivi aggiornamenti), per i ciclomotori a 2, 3, ruote non omologati in conformità alla direttiva 97/24/CE e per gli autoveicoli a benzina e diesel destinati al trasporto merci, con massa a pieno carico non superiore a 3,5 t **non Euro** (non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e successivi aggiornamenti);

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visti gli articoli 34 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

1) che dal 01 GENNAIO 2006 nei giorni dal LUNEDÌ alla DOMENICA, sia ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo, con **orario 00.00 – 24.00**, alle seguenti categorie di veicoli:

- autovetture, di cui all'art. 54 comma 1 lettera a) del Codice della Strada, a benzina e diesel (M1) non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1/01/1993;
- ciclomotori a 2, 3 ruote non omologati in conformità alla direttiva 97/24/CE;
- autoveicoli, di cui all'art. 54 comma 1 lettere c), d) del Codice della Strada a benzina e diesel destinati al trasporto merci fino a 3,5 t (N1) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e generalmente immatricolati per la prima volta precedentemente al 1/10/1994;

2) Sono esonerati dal divieto di transito, di cui al punto 1) della presente ordinanza, i seguenti veicoli:

- a) veicoli con alimentazione elettrica, o ibrida (motore elettrico e termico);
- b) veicoli con alimentazione a metano o a GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl);
- c) autovetture ed autoveicoli trasporto merci il cui proprietario dimostri di disporre del **contratto di acquisto**, purchè stipulato entro il 31/03/2006, relativo rispettivamente ad una autovettura o ad un autoveicolo trasporto merci nuovi.

Il contratto di acquisto deve essere esibito a richiesta all'autorità preposta ai controlli e deve riportare la data di consegna non superiore a 90 giorni dalla data del contratto;

- d) ciclomotori il cui proprietario dimostri di disporre del **contratto di acquisto**, purchè stipulato entro il 31/03/2006, relativo a un ciclomotore a trazione elettrica o EURO 2, o ad un motociclo;

Il contratto di acquisto deve essere esibito a richiesta all'autorità preposta ai controlli e deve riportare la data di consegna non superiore a 90 giorni dalla data del contratto;

- e) autoveicoli il cui proprietario dimostri di disporre di prenotazione, purchè effettuata entro il 31/03/2006, per la **trasformazione** del sistema di alimentazione del veicolo stesso a metano o GPL. Il documento di prenotazione deve essere esibito a richiesta e deve indicare la data di montaggio prevista non oltre i 90 giorni dalla data di prenotazione;

- f) veicoli in servizio delle Forze di Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile e delle Pubbliche Assistenze in servizio di emergenza e di soccorso;

- g) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada.

- h) i veicoli, di cui all'art. 60 punto 4 del Codice della Strada ed iscritti negli appositi registri, appartenenti alle categorie soggette a divieto, con le seguenti modalità:

- i giorni di Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali per recarsi fuori delle aree soggette al divieto,
- in occasione di manifestazioni autorizzate,
- in occasione di cerimonie (auto di servizio a noleggio con o senza conducente),
- in occasione delle operazioni di manutenzione o revisione, a condizione che siano in possesso di autocertificazione (in carta libera) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre ad una attestazione di prenotazione delle operazioni di manutenzione o revisione rilasciata da un'officina o dalla Motorizzazione Civile. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta agli Agenti di Polizia Municipale;

- i) veicoli Euro 0 che si rechino alla rottamazione o alla restituzione al concessionario, a condizione che siano in possesso di autocertificazione (in carta libera) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre ad una attestazione di prenotazione delle operazioni di rottamazione o di restituzione rilasciata dall'impresa di rottamazione o dal concessionario. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta agli Agenti di Polizia Municipale.

3) La presente ordinanza può essere derogata in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate;

4) IN DEROGA ai divieti di transito veicolare stabiliti con la presente ordinanza sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari interni ai centri abitati di Firenze e del Galluzzo:

1. Confine Comunale – Via Sestese – Viale XI Agosto – V.le Guidoni – Viale Gori – V.le degli Astronauti – Viadotto dell'Indiano da/a ciascuno degli itinerari 2), 3), 4), 5), e 6);
2. Confine Comunale – Via Pistoiese – Viadotto dell'Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 3), 4), 5) e 6);
3. Confine Comunale – Via Pratese – Via Baracca – Via Pistoiese - Viadotto dell'Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 4), 5) e 6);
4. Autostrada A11 da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 5) e 6);
5. Confine Comunale – Via Baccio da Montelupo – Viadotto dell'Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 4) e 6);
6. Confine Comunale – Via Pisana – Via della Casella – Via Baccio da Montelupo – Viadotto dell'Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 4) e 5);

7. Tratto di Via Ugnano tra Via Baccio da Montelupo e Via Pisana;
8. Lotto "0" - Viadotto dell'Indiano - Autostrada A11 o Via Pistoiese;
9. Confine Comunale – Viale Nenni – Via degli Arcipressi – Via di Scandicci – Confine Comunale;
10. Confine Comunale – Via di Scandicci – Via del Filarete – Via G. da Siena – Via Coppo di Marcovaldo – Via di Scandicci – Via degli Arcipressi – Viale Nenni – Confine Comunale;
11. Confine Comunale – Via Volterrana – P.zza Acciaiuoli – Via Silvani o itinerario 12;
12. Confine Comunale – Via Senese – P.zza Acciaiuoli – Via Silvani o itinerario 11;
13. Via Silvani da/a ciascuno degli itinerari 11 e 12;
14. Confine Comunale – Viale Europa – Viale M. Polo da/a ciascuno degli itinerari 15 e 16;
15. Confine Comunale – Via Villamagna – Ponte di Varlungo da/a ciascuno degli itinerari 14 e 16;
16. Confine Comunale – Via Aretina – L.no Generale dalla Chiesa – V.le M. Polo da/a ciascuno degli itinerari 14 e 15;
17. V.le Marco Polo da/a ciascuno degli itinerari 14, 15 e 16;
18. Confine Comunale – Via Chiantigiana – P.zza di Badia a Ripoli – Via di Badia a Ripoli – Viale Europa – Viale M. Polo;
19. Confine Comunale – Via S. Domenico – P.zza Edison e nuovamente Via S. Domenico;
20. Confine Comunale - Settignano - Via G. D'Annunzio - Via di Vincigliata.

La Direzione Mobilità è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza. La segnaletica sarà apposta a cura della Direzione Servizi Tecnici.

Gli Addetti al servizio di Polizia Stradale ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del Decreto Legislativo 3/4/1992 n. 285.

Firenze, lì 16/12/2005

**Assessore
Claudio Del Lungo**